

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LANGHIRANO E LA CLINICA
VETERINARIA / L'AMBULATORIO VETERINARIO “ _____ ” PER
INTERVENTI URGENTI A FAVORE DI ANIMALI D’AFFEZIONE (GATTI E
CANI) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE MALATI E/O FERITI**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____
Langhirano, nella sede municipale, in esecuzione della delibera
della Giunta Comunale n. _____ del _____,

TRA

il Comune di Langhirano (codice fiscale 00183800341) rappresentato
da _____, in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali e
Vicesegretario,

E

La Clinica Veterinaria/ Ambulatorio Veterinario _____ (codice
fiscale _____ e partita IVA _____), denominata/o nel proseguo
“Clinica/Ambulatorio” con sede in _____, via _____

_____ rappresentato da _____ in qualità di _____,

PREMESSO

- Che la legge della Regione Emilia Romagna 7 aprile 2000, n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” affida ai comuni, singolarmente o in forma associativa, il compito di assicurare il controllo e la protezione della popolazione canina e felina;
- Che la protezione degli animali che vivono in stato di libertà richiede interventi tempestivi e coordinati di tutela e cura e a tal fine occorre attivare un servizio di assistenza veterinaria che garantisca l'effettuazione di interventi terapeutici, chirurgici, vaccinali necessari e soppressioni eutanasiche, interventi d'urgenza nonché cure e interventi urgenti a favore di cani e gatti vittime di incidenti stradali o di altra natura, dei quali non si conosce il proprietario o questi non possa essere rintracciato tempestivamente;
- Che il/la Dott./Dott.ssa _____ Direttore/Titolare della suddetta Clinica/ del suddetto Ambulatorio, si è reso/a disponibile ad effettuare il servizio di assistenza veterinaria d'urgenza nei confronti dei gatti e dei cani vaganti sul territorio comunale e bisognosi di cure o di vaccinazioni obbligatorie e/o necessarie e non differibili;

- Che il/la Dott./Dott.ssa _____ Direttore/Titolare della suddetta clinica/del suddetto ambulatorio ha dichiarato che la/o stessa/o è in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni da parte di strutture pubbliche e private, stabiliti dalla normativa vigente in materia;

Tutto ciò premesso, tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 **Oggetto**

Il Comune di Langhirano si convenziona con la Clinica/l'Ambulatorio _____ con sede in _____(PR), Via _____, per il servizio di assistenza sanitaria agli animali d'affezione (gatti e cani) rinvenuti sul territorio comunale che necessitano di prestazioni veterinarie e cure farmaceutiche di emergenza e dei quali non si conosce, nell'immediatezza, l'eventuale proprietario, finalizzate a non pregiudicare la vita e la salute dell'animale, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 2 **Obblighi a carico dell'Ambulatorio/Clinica**

La Clinica/L'Ambulatorio, nella realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione si deve attenere al disposto della legislazione vigente in materia ed ai dettami della presente convenzione:

In particolare si impegna a:

- Garantire l'assistenza veterinaria, presso la propria struttura, ai gatti e ai cani recuperati sul territorio comunale per interventi d'urgenza finalizzati alla stabilizzazione dell'animale, alla tutela della sua vita, al recupero della sua salute quando ciò sia possibile e a quanto si renda necessario (secondo la valutazione professionale del veterinario responsabile) alla luce del decorso dell'iter di cura;
- Garantire il servizio oggetto della presente Convenzione H24, per 365 giorni all'anno;
- Comunicare al Comune di Langhirano, le prestazioni che ritiene debbano essere effettuate ed il costo delle stesse, in aggiunta a quelle già approntate in sede di primo intervento in quanto finalizzate a mettere in sicurezza l'animale e non pregiudicarne irrimediabilmente la salute o la vita;
- Accertarsi mediante apposita strumentazione, se l'animale condotto alla sua struttura sia dotato di microchip che consenta l'individuazione del proprietario. In caso positivo avvalersi della collaborazione degli Uffici Comunali preposti, delle Forze dell'Ordine o della Polizia Locale affinché il proprietario venga informato delle circostanze e possa assumere le decisioni del caso oltre che far fronte a qualsiasi spesa imputabile alle prestazioni comunque rese all'animale in quanto improcrastinabili a tutela della sua vita e incolumità.
- Comunicare orari di apertura e di chiusura della Clinica/dell'Ambulatorio, numeri di telefono e di fax, nominativi delle persone a cui rivolgersi in caso di bisogno e/o emergenza affinché il Comune possa renderli noti alla popolazione mediante avviso sulla pagina web del Comune e durante gli orari di apertura degli uffici e darne notizia alle forze dell'ordine e alla Polizia Locale.

Art. 3
Compiti del Comune

Il Comune di Langhirano si impegna a ricevere le richieste di interventi di urgenza a favore degli animali d'affezione bisognosi feriti o malati e/o vittime di incidenti stradali o di altra natura, da parte di privati cittadini, e predisporre gli eventuali interventi da parte della Clinica/dell'Ambulatorio.

Art. 4
Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità di tre anni, con decorrenza dalla sua sottoscrizione.

Art. 5
Liquidazione delle spettanze

Per la durata della convenzione il Comune di Langhirano provvede a stanziare l'importo forfettario a corpo, pari a Euro 1000,00/annuo onnicomprensivo.

A conclusione della prestazione o del complesso delle prestazioni finalizzata/e alla cura o assistenza di pronto soccorso del cane o gatto ferito o malato e rese ai sensi della presente convenzione, dovrà essere emessa la relativa fattura in formato elettronico inerente la prestazione resa, sinteticamente descritta, che sarà liquidata a 60 giorni d.f. Inoltre, a mezzo mail o pec dovrà essere trasmessa relazione più dettagliata della prestazione resa con richiamo agli estremi della fattura inoltrata.

Con il pagamento delle fatture trasmesse si intendono compensate le cure, i medicinali e qualsiasi attività svolta a tutela della salute degli animali, nessuna esclusa, nonché gli eventuali oneri per soppressione e smaltimento carcassa.

La Clinica/Ambulatorio dovrà segnalare al Comune il raggiungimento del tetto massimo di spesa annua stanziata per le determinazioni conseguenti.

Art. 6
Obblighi assicurativi, responsabilità

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, assistenziali e contro gli infortuni in qualsiasi modo correlati al servizio oggetto della presente Convenzione, sono a carico dell'aggiudicatario. Il Comune di Langhirano è, pertanto, tenuto indenne da ogni responsabilità per incidenti a persone o cose, provocati nel corso dello svolgimento del servizio in oggetto e per tutta la durata della Convenzione.